

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PGT - 2019

AREE IN CLASSE 3e E 3f DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

Correzione delle NTA per rettifiche di errori materiali

Lo STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO AL PGT COMUNALE DI TEMU' è stato redatto nel 2019 dallo Studio Geo.Te.C. – Geologia Tecnica Camuna con sede in Via Albera, 3 a Darfo Boario Terme (Brescia), a firma del sottoscritto dr. Geol. Gilberto Zaina iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 916 in accordo ai contenuti delle D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e della D.G.R. X/6378 del 19/06/2017.

Premessa

La presente relazione tecnica si rende necessaria per rettificare e integrare lo studio geologico allegato al P.G.T., in quanto, a seguito di verifica con l'Ufficio Edilizia Privata, è emerso come nel par. 7 Modalità applicative delle NTA:

1. per le aree in **CLASSE DI FATTIBILITA' 3e** (par. 7.15) non sono state riportate le specifiche tecniche (contenute nelle NTA della versione 2014 dello studio geologico)
2. per le aree in **CLASSE DI FATTIBILITA' 3f** (par. 7.16) sono state riportate le specifiche tecniche riferite alla **CLASSE DI FATTIBILITA' 3e** (par. 7.15) (contenute nelle NTA della versione 2014 dello studio geologico)

Contesto Normativo

La Legge Regionale della Lombardia n. 12/2005, "Legge per il governo del territorio", prevede all'art. 14-bis. "I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)."

Motivazione della Rettifica

Preso atto delle criticità geologiche da cui deriva l'attribuzione della fattibilità come da STUDIO GEOLOGICO 2014 (ribadite nello studio 2019), la mancanza delle specifiche tecniche per le aree in CLASSE DI FATTIBILITA' 3f e l'attribuzione delle specifiche tecniche relative alla CLASSE 3f alle aree in CLASSE DI FATTIBILITA' 3F sono da considerarsi **mero errore di trascrizione**.

Conclusioni

Con la presente rettifica, si confermano le correzioni alle specifiche, fermo restando i risultati degli approfondimenti richiesti dalle norme stesse.

Allegati

- Estratto normativo vigente
- Estratto normativo aggiornato

Malonno (BS), 30 settembre 2025

Dott. geol. Gilberto Zaina

(documento firmato digitalmente)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO (vigenti)				NORME GEOLOGICHE DI PIANO (aggiornato)			
Art. 7 Modalità applicative Art. 7.15 Classe 3e				Art. 7 Modalità applicative Art. 7.15 Classe 3e			
CLASSE DI FATTIBILITA	3	Sigla		CLASSE DI FATTIBILITA	3	Sigla	
		e				e	
Scenari e criticità geologiche	PAI	Norme		Scenari e criticità geologiche	PAI	Norme	
		Norme geologiche	NdA PAI			Norme geologiche	NdA PAI
Frane Aree a pericolosità media (H3) per frane di scivolamento e per trasporto in massa lungo i conoidi			Art. 9 comma 6	Aree a pericolosità media (H3) per frane di scivolamento e da trasporto in massa lungo i conoidi	Aree a rischio idrogeologico molto elevato ex PS 267 ora Allegato 4.1 del PAI - Zona 2.		Art. 50 del Titolo IV

Art. 7 Modalità applicative

Art. 7.16 Classe 3f

CLASSE DI FATTIBILITA	3	Sigla	
		f	
Scenari e criticità geologiche	PAI	Norme	
		Norme geologiche	NdA PAI
Frane Valle Dei Gatti, Valle Valassa e Valle Vallicella Aree di conoide a pericolosità bassa (H2) e aree degli altri conoidi principali a pericolosità media (H3) e bassa (H2)			Art. 9 comma 6

Interventi consentiti	Interventi vietati	Approfondimenti richiesti
➤ interventi di demolizione, senza ricostruzione; ➤ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo degli edifici così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., senza aumenti di superficie e di volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge; ➤ le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso; ➤ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali; ➤ gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; ➤ gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni; ➤ la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza	➤ il deposito e lo stoccaggio di materiale di qualsiasi natura (materiale di risulta derivante da lavorazioni edili, escavazioni, di scarto, ecc.).	Tutti gli interventi sono subordinati ad uno specifico studio idraulico/idrogeologico che accerti se vi è compatibilità tra le opere in progetto e il fenomeno di esondazione o di ristagno delle acque, e che fornisca indicazioni o prescrizioni per la mitigazione del rischio. Dovranno quindi essere definiti i particolari accorgimenti da attuare a difesa degli interventi nei confronti delle acque di esondazione e per evitare l'interferenza tra gli interventi in progetto e le emergenze idriche ed i ristagni d’acqua (ad esempio evitare i piani interrati e realizzare le superfici abitabili al di sopra del livello di piena di riferimento, progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente, evitare aperture sul lato rivolto verso il corso d'acqua, di drenare e regimare le acque stagnanti, ecc.). Gli interventi consentiti comunque non dovranno comportare una riduzione della sezione di deflusso del corso d’acqua e un peggioramento delle condizioni del dissesto idraulico/idrogeologico. Tutte le opere ammesse comunque devono essere realizzate in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/3/1988 e s.m.i. ed NTC/2018.

Art. 7 Modalità applicative

Art. 7.16 Classe 3f

CLASSE DI FATTIBILITA	3	Sigla	
		f	
Scenari e criticità geologiche	PAI	Norme	
		Norme geologiche	NdA PAI
Aree dei conoidi Valle dei Gatti, Valle Valassa e Valle Vallicella a pericolosità bassa (H2) e aree degli altri conoidi principali a pericolosità media (H3) e bassa (H2).	Aree Cn del PAI		Art. 9 comma 6
Aree a pericolosità bassa (H2) per crolli di massi, frane di scivolamento e trasporto in massa lungo i conoidi.	Aree a rischio idrogeologico molto elevato ex PS 267 ora Allegato 4.1 del PAI, non ricadenti nella Zona 1 e 2		

Interventi consentiti	Interventi vietati	Approfondimenti richiesti
➤ nuovi interventi edificatori; ➤ interventi di ristrutturazione, con ampliamenti in elevazione e in planimetria; ➤ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo degli edifici; ➤ impianti di risalita e piste da sci; ➤ strutture e infrastrutture turistiche; ➤ interventi di nuove infrastrutture e di sistemazione delle esistenti, realizzazione di aree di sosta, parcheggi, aree di fruizione, ecc.		Tutti gli interventi consentiti di cui sopra sono subordinati all'esecuzione di specifici studi geologici/geotecnici/geomeccanici/idrogeologici/idraulici, esaustivi rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area, da allegare al progetto dell'intervento che accerti la compatibilità tra le opere in progetto e le condizioni di dissesto esistenti. Dovranno inoltre essere definite sia le opere da realizzare per la bonifica, il consolidamento, la sistemazione dei versanti, la regimazione delle acque superficiali, la mitigazione del rischio, la messa in sicurezza dei siti sia gli eventuali accorgimenti da attuare per la protezione e la difesa degli interventi in progetto dalle acque, dal trasporto solido, dai crolli, dalle frane, ecc. (ad esempio si consiglia di evitare i piani interrati e di realizzare le superfici abitabili al di sopra del livello di piena di riferimento, di progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente, di evitare aperture sul lato rivolto verso il corso d'acqua, ecc.). Gli interventi comunque non devono comportare un peggioramento delle condizioni di dissesto esistenti e della pericolosità dell'ambito stesso. Si rammenta che per le problematiche di tipo idraulico gli interventi consentiti non devono comportare una riduzione della sezione di deflusso del corso d’acqua che alimenta il conoide e/o un aggravio delle condizioni di dissesto esistenti e della pericolosità. I progetti degli interventi devono essere corredati da uno studio che verifichi se vi è compatibilità tra le opere in progetto e il fenomeno di trasporto lungo il conoide, e che fornisca indicazioni o prescrizioni per la mitigazione del rischio. Per le problematiche connesse ai crolli e alle frane dovranno essere verificate le condizioni locali e globali di stabilità dei pendii, delle scarpate, dei fronti di scavo, ecc. Tutte le opere ammesse comunque devono essere realizzate in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/3/1988 e s.m.i. ed NTC/2008.

dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere; ➤ per gli edifici già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità. ➤ gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.; ➤ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; ➤ la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; ➤ gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.			
--	--	--	--